

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE/I:

- la Legge 3/5/99, n. 124, recante disposizioni urgenti materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;
- il D.L. 13/05/01, n.70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n.106 e in particolare l'art.9;
- il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n.131;
- la Legge 18/06/09, n. 69 e in particolare l'art.32;
- il D.M. n. 540 del 18 Giugno 2019 concernente la "Sperimentazione ex art. 11 DPR 275/1999 dell'Indirizzo "Teatro" nel Liceo Artistico;
- il D.M. 9 luglio 2009 n.233 con l'allegata Tabella di Equiparazione DL – LS – LM;
- tutta la normativa citata nel DM 540 sopracitato;
- la convenzione quadro stipulata in data 25/09/19 tra i Licei artistici "Sabatini-Menna" di Salerno, "E. Catalano" di Palermo, "P. Toschi" di Parma, "P. Candiani" di Busto Arsizio e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma.

CONSIDERATO

il fatto che gli Istituti partecipanti alla sperimentazione prevista dal D.M. 540 del 18 giugno 2019 possono attivare fino a due insegnamenti caratterizzanti il corso di studi dell'indirizzo "Teatro", previsti dalla sperimentazione in parola, e che costituiscono nuovi insegnamenti non ricompresi nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento;

TENUTO CONTO

della necessità di assicurare il più alto livello possibile della qualità degli insegnamenti, anche per quanto concerne le discipline caratterizzanti il corso di studi della sperimentazione in parola;

DECRETA

di procedere al reclutamento del personale docente esterno per la Disciplina di "**STORIA DEL TEATRO**", attraverso il seguente bando.

Art.1 - Graduatorie di Istituto

Per l'anno scolastico 2020/21, in relazione agli insegnamenti di "**STORIA DEL TEATRO**" è costituita specifica graduatoria di Istituto.


La graduatoria di ciascun Liceo interessato alla sperimentazione è costituita in unica fascia in quanto l'insegnamento per il quale viene costituita non è compreso nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento.

Per la costituzione della graduatoria di ciascun Liceo si applicano le disposizioni di cui alla nota MPI 213/95 e le disposizioni generali relative alla formazione delle graduatorie per quanto compatibili.

Art.2 – Titoli di accesso

Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

A) Per l'insegnamento di "**STORIA DEL TEATRO**" Diploma di I° livello, rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" o da altro Istituto, (ex art.5 Legge 148/02), riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente a quello rilasciato dall'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico".



B) Sono considerati, altresì, titoli validi per l'accesso all'insegnamento di **STORIA DEL TEATRO** il possesso delle seguenti lauree, secondo il sistema di equiparazione dei titoli dell'ordinamento previgente al D.M. n.599/1999 (*Diplomi di laurea – DL*) con quelli previsti dal D.M. 599/1999 (*lauree specialistiche -LS*) e quelli riconosciuti dall'attuale ordinamento (*D.M. n. 270/2004 – lauree magistrali LM*):

- *Diploma di laurea (DL) in Lettere con almeno 2 esami di Storia del Teatro e tesi in Storia del Teatro conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente rispetto al D.M. n. 599/1999;*
- *LM 14 - Filologia moderna (ex laurea specialistica 16/S Filologia moderna e 40/S Lingua e cultura italiana) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo;*
- *LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (ex 15/S – Filologia e letterature dell'antichità) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo;*
- *LM 89 - Storia dell'arte (ex 95/S Storia dell'arte) con almeno 30 CFU nel settore scientifico disciplinare L-ART/05;*
- *LM 65 - Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (ex 73/S- Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo.*

Il docente individuato per l'insegnamento di "**STORIA DEL TEATRO**" nell'a.s. 2019/2020, potrà partecipare di diritto ai prossimi bandi.

Art.3 - Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art.6, debbono possedere i seguenti requisiti:


- a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2019, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d'età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall'anno scolastico successivo;
- c. godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1962, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.22 della legge 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano nella posizione utile per il conferimento dei posti;
- e. per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del D.P.R. 93/1996).

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono:

- a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b. essere in possesso, tranne che per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del D.M.13 giugno 2007, n.131.

Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di istituto:

- a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di



documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16;

e. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo dell'inabilità o dell'interdizione;

f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni a carattere transitivo o speciale;

g. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 - Composizione delle graduatorie - Moduli domanda - Tabelle di valutazione dei titoli

Le graduatorie sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno domanda utilizzando l'apposito modello allegato al bando, compilato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando (Tab 2).

Art.5 - Composizione delle Commissioni per la valutazione dei titoli (di studio, culturali, professionali, di servizio, artistici)

Le Commissioni per la valutazione di tutti i titoli per la formazione delle graduatorie d'Istituto di "STORIA DEL TEATRO" sono costituite con provvedimento del Dirigente Scolastico di ciascun Liceo partecipante alla sperimentazione dell'Indirizzo "Teatro" e sono così composte: 1) dal Dirigente Scolastico di ciascun Liceo Artistico (o suo delegato) 2) dal Direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico (o da suo delegato) 3) da un Docente titolare del Liceo Artistico che insegni una o più discipline affini o collegate all'indirizzo teatrale.

Le Commissioni di cui al presente articolo svolgono i propri lavori presso la sede dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma.

Art. 6-Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande d'inclusione nelle graduatorie di "STORIA DEL TEATRO" devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato completo di Curriculum professionale in formato europeo: "Modello B";

Le domande, con allegato curriculum, devono pervenire all'indirizzo istituzionale del liceo artistico prescelto, **esclusivamente** con PEC all'indirizzo sasl040008@pec.istruzione.it **entro il termine perentorio** definito d'intesa tra i Licei in rete e l'Accademia Silvio D'amico, **delle ore 23.59 del 28 luglio 2020**, fermo restando che i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.

L'aspirante può presentare domanda in un solo Liceo Artistico tra i quattro coinvolti nella sperimentazione dell'Indirizzo "TEATRO".

Si precisa che le graduatorie che saranno costituite, avranno validità per il solo anno scolastico 2020/2021.


I Licei Artistici acquisiranno tutta la documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati, all'atto dell'individuazione dell'aspirante, pena la decadenza.

Art. 7 - Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli

Nei moduli di domanda sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.

I candidati compilano il modulo di domanda ("Modello B") corredato da dichiarazione sostitutiva attestante tutti i titoli posseduti per i quali si chiede la valutazione. In occasione dell'attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli



aspiranti medesimi.

Art. 8 - Eventuale mancanza di domande prodotte da candidati per uno dei quattro Licei sperimentatori nella disciplina oggetto del presente bando".

Nel caso si verificasse quanto definito nel titolo del presente articolo, il/i Liceo/i interessato/i potrà/anno procedere per "incarico diretto", indipendentemente dai titoli di studio di accesso indicati nell'art. 2 del presente bando, purché il titolo di studio in possesso sia coerente con l'insegnamento per cui si concorre, previa presentazione della documentazione richiesta e del curriculum.

Il docente individuato per l'insegnamento di "STORIA DEL TEATRO" nell'a.s. 2019/2020, potrà partecipare di diritto ai prossimi bandi.

Per la Disciplina di "STORIA DEL TEATRO", non si procederà al reclutamento del personale docente esterno ove nell' organico dell'autonomia, nel Liceo interessato è disponibile un docente di Lettere in possesso delle competenze necessarie per le attività di orientamento della disciplina in questione nell'a.s. 2020/21.

Art. 9 - Esclusioni – Regolarizzazioni

Non è ammessa a valutazione la domanda:

- a) presentata oltre il termine indicato al precedente art. 6;
- b) priva della firma dell'aspirante;
- c) dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato dal precedente art. 2.

È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più di uno dei Licei Artistici coinvolti nella sperimentazione dell'Indirizzo "Teatro".

Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

È escluso dalle graduatorie l'aspirante che non fornisca i recapiti telefonici, informatici e postali presso i quali ricevere le comunicazioni.

Art. 10 - Pubblicazione delle graduatorie – Reclami – Ricorsi

Ciascun Dirigente Scolastico dei Licei coinvolti nella sperimentazione pubblica in via provvisoria le graduatorie secondo le disposizioni e i termini di cui all'art. 5 comma 9 del Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al Dirigente Scolastico del Liceo interessato. In merito al reclamo è possibile ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede il Liceo al quale è stata prodotta la domanda.


Art. 11 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

Gli istituti interpellano gli aspiranti e riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione utilizzando le procedure previste nell'art. 11 del D.M. 28 maggio 2009, n. 56 ma assicurando comunque che la comunicazione indichi:

- i dati essenziali relativi all'assunzione (supplenza annuale) e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale;
- il termine del giorno e l'ora in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramite idonei per contattare la scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la docenza in modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della docenza stessa



possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Art. 12 - Sanzioni


L'art. 8 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 disciplina, in relazione alle varie tipologie di docenza in regime di supplenza (annuale), gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificando se in servizio dopo l'accettazione o abbandono del servizio stesso.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente Bando viene pubblicato all'albo delle singole Istituzioni Scolastiche e sul sito internet delle medesime.

Tutti i modelli allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate



MODELLO B - TABELLA 2 - VALUTAZIONE DEI TITOLI STORIA DEL TEATRO

1) Titoli di studio d'accesso (max 20 punti)

Ai titoli di studio richiesti per l'accesso al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: **punti 7** più **punti 0,30 per ogni voto superiore a 75/110**; ulteriori **punti 2,5** se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. Qualora la votazione sia espressa in maniera diversa dal 110, si calcolerà, in proporzione, il punteggio equivalente (ad esempio, se il punteggio fosse 6/10, trasformato in 110 sarebbe $6:10 = x:11$; cioè: 66/110).

2) Altri titoli di studio (max 16 punti)

1. Per ciascun dei sotto elencati titoli di studio in aggiunta al titolo di accesso sono attribuiti i seguenti punteggi (fino ad un massimo di 16 punti):
2. Dottorato di ricerca/corso di formazione alla ricerca inerente l'ambito teatrale o dello spettacolo (ad es. Dottorato di ricerca nel SSD L-Art/05) rilasciato dal MUR: **punti 6**. Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria;
3. Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: **punti 6**. Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria;
4. Master universitario/AFAM (o da altro Istituto, ex art.5 Legge 148/02, riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente) di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore o 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie: **punti 3**;
5. Attestato di corso di perfezionamento post-universitario/AFAM, di durata almeno annuale con esame finale: **punti 1**;
6. Altri Diplomi rilasciati da altre scuole di Teatro, ma non equipollenti a quello rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico"; **punti 4** se di durata triennale o superiore (Max 1 titolo valutabile);
7. Altre lauree in ambito umanistico, linguistico o inerente allo spettacolo compreso indirizzo Scenografia dell'Accademia di Belle Arti **punti 3** (Max 1 titolo);
8. Titolo di cultore della materia nel SSD L-Art/05 rilasciato dal MUR: **punti 1**.

3) Titoli di insegnamento

1) Insegnamento specifico (valido dall'a.s. 2020/21)

Per lo specifico servizio di insegnamento di "Storia del teatro", riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, svolto presso uno dei quattro Licei Artistici ("Sabatini-Menna" di Salerno, "E. Catalano" di Palermo, "P. Toschi" di Parma, "P. Candiani" di Busto Arsizio) presso i quali è attivata la sperimentazione dell'indirizzo "Teatro":

- per ogni anno **punti 12**

- nel caso l'insegnamento di cui sopra si sia interrotto, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, **punti 0,50** (fino a un massimo di **punti 2**)


- per il servizio prestato, **in continuità**, nel medesimo Liceo per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è attribuito un ulteriore punteggio, per ogni anno: **punti 4**;

2) Servizio di insegnamento curriculare non specifico.

Per il servizio di insegnamento curriculare di discipline umanistiche o caratterizzanti, espletate nell'indirizzo "Scenografia" o nell'indirizzo "Teatro" nei Licei artistici, ovvero per discipline inerenti il teatro insegnate nell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma (o da altro Istituto, ex art.5 Legge 148/02, riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente), ovvero per discipline inerenti la Storia del teatro insegnate presso Università o AFAM:

per ogni anno, **punti 3**;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: **0,50** per ciascun anno scolastico (fino a un massimo di **punti 1,50**).



3) Altre attività di insegnamento non curriculare.

Per ogni altra attività d'insegnamento/formazione non curriculare, della durata minima di 30 ore, affine o collegata all'indirizzo "Teatro" riferita comunque alla graduatoria dell'insegnamento per cui si procede alla valutazione, svolta presso:

le scuole statali e paritarie,

l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma (o da altro Istituto, ex art.5 Legge 148/02, riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente) per ogni attività: **punti 0,50** (fino a un massimo di **punti 3**).

Ogni attività sarà soggetta comunque a valutazione della Commissione (vedi art.5 del presente bando).

4) Titoli artistici e professionali (max 50 punti)

- 1) Attività di Teatro e di Spettacolo dal vivo (nella domanda va specificata, per ogni attività, la produzione): **da punti 1 a 5** per ciascun titolo, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina "Storia del teatro" (**max punti 20**).
- 2) Pubblicazioni inerenti la Storia del teatro e dello Spettacolo (Libri, CD, articoli di giornale, etc): **da punti 1 a 5 (max punti 30)**.

Note al punto 3

Titoli di insegnamento

- 1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
- 2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

Nota al punto 4

Titoli artistici e professionali

Ogni attività va autocertificata e deve essere adeguatamente documentata, attraverso materiale digitale, al momento dell'eventuale inserimento in graduatoria.

Ogni pubblicazione di cui viene richiesta la valutazione va fornita in copia. Nel caso si tratti di saggi all'interno di volumi collettivi o miscellanee, va indicata con precisione la casa editrice, l'Ente promotore, il luogo e l'anno di edizione, le pagine da attribuirsi al candidato come autore. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

Allegati: Modelli di domanda- **MOD B**